

DIRITTO CIVILE

Prof. GIOVANNI FURGIUELE

Lezioni a cura della Dott.ssa Giulia Tesi

CAPITOLO 7

INTEGRAZIONE

1. Integrazione del contratto secondi i principi di buona fede e abuso del diritto: Tribunale di Milano, 14 marzo 2017pag. 227
2. Integrazione del contenuto del contratto: Cassazione n. 2537 del 2016 e Cassazione n. 8577 del 2002.....pag.235

CAPITOLO 7

INTEGRAZIONE

1. Integrazione del contratto secondo i principi di buona fede e abuso del diritto: Tribunale di Milano, 14 marzo 2017.

Quello dell'integrazione è l'ultimo argomento che rientra nella prima parte del corso dedicata ai principi.

Con riguardo a questo argomento verranno esposte prima le sentenze, in quanto l'integrazione è un fenomeno che si collega abbastanza bene ai principi precedentemente esposti, i quali, in certe ipotesi, consentono al giudice di integrare il contratto, mettendoci dentro qualcosa che le parti non avevano previsto e, forse, neppure mai voluto.

Iniziamo quest'analisi con la sentenza del Tribunale di Milano del 14 marzo del 2017. La protagonista della vicenda è una società agricola pugliese, la quale ha ottenuto dal Ministero dell'Economia, sulla base di una specifica disciplina, un contributo pubblico, finalizzato ad ampliare un impianto di turismo rurale. L'azienda agricola, quindi, sulla base di un bando pubblico, riceve un aiuto dallo Stato per realizzare questo impianto agrituristico.

*Trib. Milano,
14/03/2017*

Il rapporto che si stabilisce con il Ministero prevede che, in caso di inadempimento della società ai suoi obblighi, l'ente potrebbe richiedere la restituzione dell'intero contributo e prevede, anche, che venga rilasciata una polizza fideiussoria, da parte di un'importante compagnia assicurativa, come garanzia per l'eventuale restituzione del suddetto contributo. Pertanto, in caso di inadempimento della società, il Ministero potrà richiedere la restituzione delle somme versate non soltanto all'azienda agricola, ma anche, in via prioritaria, alla compagnia assicurativa.

Qualcosa non va per il verso giusto e, quindi, Equitalia notifica direttamente alla compagnia di assicurazione una cartella esattoriale, con la quale comunica che il contributo è stato revocato, con la conseguenza che la compagnia deve pagare al Ministero la somma pari alla polizza in questione più interessi e aggi.

La cartella esattoriale viene, successivamente, impugnata dinanzi al giudice tributario. Il problema è che l'impugnazione è tardiva, rispetto al termine legale di sessanta giorni, per cui, il ricorso viene rigettato senza entrare nel merito della questione.

Dopo il suddetto rigetto, la compagnia assicurativa, tenuta a pagare, subisce un pignoramento di crediti, quindi, i crediti che soggetti terzi dovevano all'assicurazione per altre ragioni vengono trasferiti al Ministero.

A questo punto, sulla base del contratto di polizza fideiussoria esistente fra la compagnia e la società agricola che aveva ottenuto il contributo pubblico, si rende necessario porre il problema del regresso. Il garante – compagnia assicurativa – che ha pagato al beneficiario – il Ministero – agisce in regresso nei confronti del debitore – società agricola. Il regresso, come è noto, è il meccanismo tipico delle obbligazioni solidali: in caso di debito in solido, il creditore può chiedere la cifra all'uno o all'altro debitore, dopodiché chi ha pagato ha il diritto di riprendersi la somma dal debitore.

In virtù del suddetto meccanismo, quindi, la compagnia ottiene dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo, con il quale si ingiunge alla società di restituire quanto pagato dall'assicurazione garante.

Il decreto ingiuntivo viene, però, impugnato dalla società agricola. Da qui si innesca la lite che ha portato all'emanazione della sentenza in commento.

A tal proposito, ci sono una serie di profili che devono essere analizzati.

In particolare, la società sostiene che il rapporto di polizza fideiussoria, in base al quale la compagnia agiva in regresso, non era più efficace, in quanto annullato, comunque era prescritto e, in ogni caso, la compagnia si era comportata in modo contrario a buona fede e correttezza.

Vediamo, quindi, in modo più rapido i primi due profili (inefficacia e prescrizione) e, in modo più ampio, il terzo (comportamento contrario a buona fede e correttezza) che, come vedremo, è quello che maggiormente ci interessa ai fini dell'integrazione del rapporto contrattuale.

Innanzitutto, la società agricola sostiene che il rapporto fideiussorio non sarebbe più efficace perché le parti, successivamente all'avvio del rapporto, hanno aggiunto al contratto un'ulteriore pattuizione che, nel gergo dei rapporti assicurativi, viene chiamata «appendice di annullamento» che determina la chiusura del rapporto.

Questo primo profilo non è accolto perché il Tribunale di Milano ritiene che il rapporto di polizza fideiussoria sia rimasto perfettamente efficace, a prescindere da eventuali pattuizioni aggiuntive, perché, già sulla base del contratto iniziale, per mettere fine all'efficacia del rapporto trilaterale della polizza fideiussoria occorreva lo svincolo da parte del Ministero, ossia del beneficiario della medesima polizza. Il successivo patto chiamato «appendice di annullamento» è, quindi, valso solo a liberare la società dall'obbligo di pagare alcuni premi supplementari, ma non ad escludere l'operatività del rapporto di garanzia.

Il secondo profilo fatto valere dalla società concerne la prescrizione. Nello specifico, la società cerca di far applicare alla

fattispecie quanto previsto dall'articolo 2952/2 c.c.¹, il quale stabilisce che i contratti di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni che, nel caso di specie, sarebbe già decorso.

Secondo il Tribunale di Milano anche questo profilo non può essere accolto perché è vero che la società in questione è un'assicurazione, ma il contratto in esame non è un contratto di assicurazione, ma è una polizza fideiussoria che si riconduce nell'ambito dei rapporti contrattuali di garanzia. Pertanto, al caso di specie deve essere applicata la prescrizione ordinaria decennale che vale per qualsiasi rapporto contrattuale e anche per i contratti di garanzia.

Sgombrato il campo da questi aspetti iniziali, veniamo al cuore della questione. La società agricola, oltre al profilo relativo all'inefficacia e a quello relativo alla prescrizione, nell'opposizione al decreto ingiuntivo sostiene anche che essa non è mai stata inadempiente, si è comportata in maniera corretta, con la conseguenza che il garante, secondo la sua visione della buona fede, non avrebbe dovuto pagare al Ministero. In altri termini, essendo stata la società corretta e avendo adempiuto ai suoi obblighi, la compagnia garante, di fronte alla richiesta del Ministero, si sarebbe dovuta opporre alla richiesta. In questo, la società rinviene, da parte dell'assicurazione garante, un comportamento scorretto, contrario alla buona fede.

Questa visione, nella sua integralità, non può essere accolta dal Tribunale. Questo ragionamento, per cui, di fronte ad un rapporto debito-garanzia, se viene meno il debito principale, deve venir meno anche il rapporto di garanzia, nel nostro caso, non può operare. Nel

¹ L'articolo 2952 c.c. - "Prescrizione in materia di assicurazione" - al secondo comma stabilisce: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni [...] ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita e cui diritti si prescrivono in dieci anni».

contratto in esame, infatti, c'è una clausola cosiddetta "a prima richiesta" che fa sì che quello specifico contratto non sia inquadrabile nell'ambito della mera fideiussione, ma lo trasformi in un contratto di garanzia autonoma.

La clausola "a prima richiesta" è una clausola particolare - non prevista nel codice civile, ma ampiamente riconosciuta in giurisprudenza - in base alla quale il soggetto beneficiario (il Ministero creditore nel nostro caso) ha diritto ad ottenere il pagamento dal garante, appunto, "a prima richiesta", cioè subito, senza che il garante possa opporre eccezioni che siano collegate al rapporto principale. Il contratto di garanzia autonoma è, quindi, un contratto particolare che consente al creditore di escutere il garante direttamente, senza preoccuparsi di tutte le vicende che attengono al rapporto principale. In casi del genere, quindi, il garante può (e deve) pagare subito, senza preoccuparsi delle possibili e svariate eccezioni che possono riguardare il rapporto principale.

Quello appena descritto è un meccanismo usato frequentemente dalla prassi anche perché il contratto di fideiussione ordinaria è fonte di grandi incertezze, mentre il meccanismo automatico del contratto di garanzia autonoma dà quella sicurezza che si cerca in questi rapporti.

Come sopra detto, la clausola "a prima richiesta", pur non essendo prevista nel codice civile, è valida perché c'è un'ampia giurisprudenza che riconosce questo meccanismo che ha trovato la sua origine nell'ambito del sistema tedesco. Anche nel caso in esame, quindi, ci troviamo di fronte ad un contratto di garanzia autonoma perfettamente valido e vincolante.

Il fatto che le parti abbiano previsto questa clausola specifica di autonomia non esclude, però, l'operatività del principio di buona fede

e correttezza. Nella sostanza, le parti possono escludere il collegamento tra il rapporto principale e quello accessorio, ma non possono escludere completamente, dal loro rapporto contrattuale, l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza che, come tali, vanno ad integrare il contenuto del contratto, anche aggiungendosi a quanto previsto dalle parti stesse.

Ciò cosa significa? Significa che il contratto di garanzia autonoma, pur essendo valido e riconosciuto a livello giurisprudenziale, non può essere ammesso in ogni caso perché lo stesso non può intaccare l'operatività del principio di buona fede. In altre parole, dall'operare della clausola di autonomia rimangono esclusi quei casi nei quali è ravvisabile un abuso del diritto. Il tipico esempio di abuso, in questo caso, è quello in cui il creditore, beneficiario della polizza, ha ottenuto il pagamento dal debitore principale e, poi, visto che il rapporto è autonomo, in totale malafede va a richiedere il pagamento anche al garante. Se si seguisse solo la lettera del contratto di garanzia autonoma, in casi del genere, il garante dovrebbe pagare perché il rapporto è autonomo. Ciò, chiaramente, non è ammissibile perché siamo di fronte ad un tipico esempio di abuso del diritto.

Questo ragionamento serve al Tribunale di Milano per dire che il rapporto di garanzia autonoma è valido e ammissibile, ma conosce dei limiti che operano, a prescindere da ciò che le parti hanno scritto, perché c'è il principio di buona fede che entra nel contratto, integrandone il contenuto e limitando l'operatività della garanzia.

Nel caso di specie bisogna, quindi, vedere se e in che limiti l'autonomia della garanzia venga, a sua volta, contro-limitata dalla buona fede e dal divieto di abuso del diritto.

A questo punto, il Tribunale di Milano fa delle distinzioni. Da una parte, c'è il grosso del rapporto, cioè l'entità del contributo. A tal

proposito, la società agricola dice di essere stata adempiente, il Ministero dice il contrario, per cui, il garante, in una situazione del genere, legittimamente può disinteressarsi della questione, ossia pagare e agire, poi, in regresso nei confronti del debitore principale (che poi eventualmente si potrà rivalere nei confronti del creditore, ma ciò non riguarderà più il garante). Si potrebbe parlare di abuso se la società agricola potesse provare che il Ministero la considerava adempiente e, nonostante ciò, abbia richiesto il pagamento al garante. Ciò, però, non è stato dimostrato.

Per quanto riguarda il capitale della polizza, quindi, si ritiene legittimo quanto avvenuto e corretto, per questo, il comportamento della compagnia assicurativa.

Non altrettanto corretto, però, è considerato il comportamento della compagnia per quanto riguarda l'ulteriore parte della vicenda che attiene al pagamento degli interessi e degli aggi. Il contratto prevedeva esplicitamente che il Ministero avrebbe potuto, in caso di revoca del contributo, escutere la compagnia entro quindici giorni da una richiesta scritta con specifica indicazione dell'inadempimento contestato. Questo procedimento, però, nel caso di specie, non è stato osservato: il Ministero non ha mandato una richiesta scritta con comunicazione dell'inadempimento e con richiesta di pagare entro quindici giorni, ma ha direttamente mandato la cartella di Equitalia. Ciò implica una differenza nel *quantum* perché, se veniva prima mandata la richiesta specifica, la compagnia avrebbe potuto eventualmente pagare solo il capitale della polizza. Viceversa, facendo partire subito la cartella di Equitalia, la compagnia ha dovuto pagare anche gli interessi e gli aggi.

Pertanto, il procedimento posto in essere risultava non corretto ed in questo sta il comportamento contrario ai principi di buona fede e

correttezza della compagnia. Essa, infatti, ricevuta una cartella che, per la parte interessi e aggi, è palesemente illegittima, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente (e non come ha fatto, ossia dopo la scadenza del termine di sessanta giorni) la cartella e, poi, se del caso, pagare solo il capitale. La compagnia, invece, in maniera scorretta, ha impugnato tardivamente la cartella e ha subito, quindi, il pignoramento di una somma maggiore rispetto al capitale della polizza, con la conseguenza che, in regresso, ha richiesto l'intera somma al debitore principale.

Il Tribunale precisa anche un altro aspetto. Nel momento in cui il garante si trova di fronte la richiesta del creditore e la trova abusiva, esso non solo può, ma anche deve rifiutare il pagamento perché, in questo aspetto, il garante è anche un mandatario del debitore.

La conclusione del Tribunale di Milano è, quindi, una distinzione. Il regresso, infatti, viene riconosciuto per il capitale; mentre si esclude il regresso per la somma degli aggi e degli interessi. Rispetto a quest'ultima parte della somma pagata, infatti, si ritiene che la compagnia abbia posto in essere un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza che devono integrare il rapporto contrattuale.

Nel caso in esame, quindi, le parti hanno legittimamente stipulato un contratto atipico di garanzia autonoma, tutto ciò, però, non ha escluso l'operatività della buona fede integrativa degli obblighi delle parti.

2. Integrazione del contenuto del contratto: Cassazione n. 2537 del 2016 e Cassazione n. 8577 del 2002.

La seconda sentenza in materia di integrazione del contratto è quella della Corte di Cassazione, n. 2537, del 9 febbraio 2016. Si tratta di una decisione che considerare un ulteriore aspetto specifico della questione relativa ai meccanismi integrativi del rapporto contrattuale.

Cass. n. 2537/2016

La vicenda trae origine dalla stipulazione di un contratto di appalto: nel 1998 viene pubblicato un bando di gara, il bando viene vinto da un consorzio d'impresе che si aggiudicano l'appalto, a ciò consegue la stipulazione del contratto.

In particolare, il contratto di appalto viene stipulato rinviando a quanto previsto dalle condizioni generali di contratto predisposte dalla società appaltante (cd. Capitolato generale d'appalto).

Fatto sta che le cose non vanno bene: la società appaltante apporta una serie di variazioni rispetto ai lavori indicati nel contratto e nel bando di gara; i lavori non vengono, poi, integralmente pagati.

Per queste ragioni, il consorzio agisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata la nullità di alcune clausole contrattuali perché predisposte in via unilaterale dalla società appaltante, con conseguente violazione di quanto previsto dall'articolo 1341/2 codice civile. L'articolo 1341 c.c. - "*Condizioni generali di contratto*" - stabilisce: «*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza*». Al secondo comma si aggiunge che «*non hanno effetto,*

se non specificatamente approvate per iscritto» quelle condizioni che prevedono specifici vantaggi (espressamente indicati nella norma) a favore di colui che le ha predisposte.

Il Tribunale di Milano dichiara la nullità delle suddette clausole e condanna la società appaltante al risarcimento del danno provocato. La Corte d'appello di Milano ribalta la decisione di primo grado. Essa ritiene, infatti, che le specifiche clausole invocate dal consorzio siano valide perché, nel caso di specie, siamo di fronte ad un contratto a relazione perfetta e non ad un contratto per adesione, per cui, non è possibile applicare quanto previsto dall'articolo 1341/2 codice civile.

I contratti nei quali si richiama un regolamento negoziale generale e astratto possono essere considerati: contratti per adesione, o contratti a relazione perfetta. Si ha contratto per adesione, con conseguente applicazione dell'articolo 1341 c.c., quando il contenuto contrattuale è predisposto, in via unilaterale, da una sola parte che solitamente è quella che svolge attività negoziale nei confronti di una serie indefinita di soggetti. Si ha, invece, contratto a relazione perfetta, con esclusione dell'operatività di quanto previsto dall'articolo 1341 c.c., quando il richiamo a condizioni generali di contratto è il frutto di una scelta concordata di entrambe le parti.

Nel contratto di appalto opera questa distinzione. Pertanto, se entrambi i contraenti richiamano, nella sua interezza, specifiche condizioni generali di contratto (cd. Capitolato generale di appalto) ricorre la figura del contratto a relazione perfetta con conseguente inapplicabilità delle tutele previste dall'articolo 1341 del codice civile.

Il consorzio ricorre per Cassazione. Il ricorso è articolato in cinque motivi; quello che, però, ci interessa maggiormente è il secondo motivo. Le altre argomentazioni si riferiscono a specifici aspetti tecnico/processuali sui quali, in questa sede, possiamo soprassedere.

Con il suddetto secondo motivo, il consorzio contesta la qualificazione del contratto come contratto a relazione perfetta. Per il ricorrente, in questo caso, si tratterebbe di contratto per adesione, vista la predisposizione unilaterale delle clausole da parte della società appaltante. Si aggiunge anche che, non essendo tali clausole approvate per iscritto dal consorzio, si dovrebbe procedere con l'applicazione dell'articolo 1341/2 c.c. e con la dichiarazione di nullità delle stesse.

La Cassazione rigetta il ricorso perché ritiene di dover confermare quanto già sostenuto dal giudice d'appello. Anche per il giudice di legittimità, quindi, quel contratto d'appalto non è un contratto per adesione, ma è un contratto a relazione perfetta.

In particolare, la Corte sottolinea che il richiamo ad una disciplina contenuta in un documento distinto, effettuato dalle parti a scopo di integrazione del rapporto negoziale, assegna a tale disciplina il valore di clausola concordata e, quindi, esclude che la stessa debba essere approvata per iscritto ex articolo 1341/2. Non importa che le suddette clausole siano state predisposte in via unilaterale da una sola parte perché prevale, comunque, la circostanza che le parti si siano accordate per farne proprio il contenuto a scopo di integrazione del contratto.

Nel caso in esame, le clausole delle condizioni generali di contratto erano conosciute dal consorzio ed erano state accettate dallo stesso (dal processo emerge che i documenti erano stati

trasmessi al consorzio prima della stipulazione del contratto di appalto ed erano anche stati restituiti con la sottoscrizione del rappresentante legale del consorzio). Nel contratto d'appalto tali clausole erano richiamate, appunto, come parte integrante del regolamento contrattuale, il che rende quel contratto a relazione perfetta. Siamo, quindi, dinanzi ad un rinvio concordato fra le parti, con esclusione dell'applicazione dell'articolo 1341.

Concludiamo l'esposizione delle sentenze relative al tema dell'integrazione del contratto con la decisione della Corte di Cassazione, 14 giugno 2002, n. 8577.

*Cass. n.
8577/2002*

In questo caso, si discute, di nuovo, sull'efficacia integrativa o meno della buona fede, intesa come principio generale, rispetto allo specifico contenuto pattuito dalle parti.

La vicenda si svolge a Trieste e vede come protagonisti tale signor Gallico e tale signor Tositti. Il Gallico cede degli immobili a Tositti con una vendita che, nell'interpretazione iniziale delle parti, è il frutto di un'operazione con cui si prevede che il trasferimento dell'intestazione formale del bene venga differito ad un momento successivo, rispetto alla stipulazione del contratto di vendita. Per motivi personali dell'acquirente (Tositti), infatti, esso non vuole apparire acquirente formale dell'immobile fin da subito e, quindi, si prevede questo differimento dell'intestazione. Questo meccanismo si colloca nell'ambito del negozio indiretto e della fiducia che sono entrambi argomenti che tratteremo, ampiamente, nella seconda parte del corso.

Il patto contrattuale prevede, però, anche un'ulteriore e specifica clausola che è quella che ci interessa maggiormente ai fini del discorso che stiamo affrontando. Tale clausola stabiliva

che, finché l'immobile rimarrà formalmente e fittiziamente intestato al venditore, l'acquirente si impegna a tenere indenne l'altra parte da ogni conseguenza fiscale. Nella sostanza, il Gallico rimaneva formalmente proprietario del bene, ma il Tositti (reale proprietario) si impegnavano a pagare tutte le imposte relative al suddetto immobile.

Qualche tempo dopo, attivando questa vicenda procedimentale, le parti arrivano anche a fare un altro atto di vendita, questa volta pubblico e formalizzato, con cui trasferiscono anche l'intestazione formale dell'immobile.

Sembra, quindi, che sia andato tutto bene. Senonché, dopo pochissimo tempo dal secondo atto, entrambi i protagonisti muoiono. A seguito del decesso delle parti, nasce il problema perché queste operazioni in cui i privati gestiscono un loro meccanismo di trasferimento in proprietà, diverso da quello che appare allo Stato, funzionano bene finché sono in gioco quei privati, mentre, nel momento in cui entrano in gioco gli eredi (estranei alle vicende precedenti) la duplicità di livelli fra ordinamento dello Stato e ordinamento dei privati genera una serie di problematiche.

In particolare, nel caso di specie, si pone un problema legato al pagamento delle imposte. Le leggi fiscali prevedono che l'imposta di successione, che l'erede è tenuto a pagare, debba essere calcolata considerando quali beni erano intestati al defunto nei sei mesi precedenti al decesso. Pertanto, siccome il Gallico è morto subito dopo l'atto con cui formalmente passava la proprietà, fra i beni che costituiscono la base su cui si calcola l'imposta di successione, rientra anche l'immobile oggetto del patto in questione. Per questa ragione, la vedova Gallico si vede richiesto il

pagamento di un'imposta di successione molto elevata, in quanto, nel patrimonio intestato al marito nei sei mesi precedenti alla sua scomparsa è compreso anche l'immobile che, in realtà, era di proprietà del Tositti.

La vedova Gallico, conoscendo tutta la vicenda, chiede agli eredi di Tositti che siano loro a pagare questa imposta perché, in virtù del patto intercorso fra le parti, l'immobile era già da molto tempo di proprietà dell'acquirente.

Gli eredi Tositti, però, si rifiutano di pagare l'imposta perché estranei alla vicenda. Da qui si genera il conflitto, in quanto non funziona più il meccanismo di duplicazione fra ordinamento dei privati e ordinamento dello Stato.

Di fronte al rifiuto degli eredi Tositti, la vedova Gallico agisce in giudizio. Il tribunale e, poi, la Corte d'appello di Trieste, però, rigettano la sua domanda di rimborso dell'imposta di successione.

Due sono i profili delle decisioni di merito che devono essere messi in evidenza. Innanzitutto, secondo i giudici di merito, più che nell'ambito del negozio fiduciario indiretto, la vicenda andrebbe inquadrata nell'ambito del contratto preliminare con effetti anticipati. Analizzeremo in modo specifico, nel prossimo capitolo, il contratto preliminare, però, possiamo, fin da ora, anticipare che esistono dei preliminari, in cui si prevede che alcuni effetti del definitivo (ad esempio, l'immissione nel possesso) possono essere anticipati.

Nel caso in esame, secondo i giudici di merito, le parti hanno stipulato prima un preliminare ad effetti anticipati e, in un secondo momento, il definitivo, per cui, la proprietà dell'immobile è passata solo con il contratto definitivo.

Il problema che ci interessa in questo momento, però, non è quello appena esposto. Dobbiamo, infatti, soffermarci sul fatto che i giudici di primo e secondo grado hanno fatto un'ulteriore osservazione. Essi ritengono che, a prescindere dalla possibile ricostruzione della vicenda come contratto preliminare ad effetti anticipati o come negozio fiduciario indiretto, nel patto che le parti avevano privatamente stipulato era scritto espressamente che il Tositti si impegnava a tenere indenne da ogni conseguenza fiscale il Gallico e non qualsiasi altra persona. Nel patto, quindi, vi era un impegno personale, rispetto a debiti fiscali che potevano sorgere in capo a quel soggetto. Non c'era nessuna possibilità di ampliare il discorso a debiti di soggetti diversi. In tal senso, è opportuno sottolineare che l'imposta di successione non è un debito ereditario, ma è un debito nuovo dell'erede e, quindi, secondo il ragionamento dei giudici di merito, non può rientrare nell'ambito di operatività del patto personale tra il Gallico e il Tositti.

La vedova ricorre per Cassazione. Nello specifico, secondo la ricorrente, la buona fede avrebbe dovuto integrare il contenuto del contratto, per cui, anche se il patto richiamava espressamente solo la persona del Gallico, il principio di buona fede dovrebbe indurci a ritenerlo applicabile anche a queste ulteriori vicende.

Gli eredi del Tositti si oppongono e la Corte rigetta il ricorso non accettando la ricostruzione della vedova fondata sul meccanismo dell'integrazione.

Innanzitutto, ad avviso della Corte, non sarebbe neppure esatto parlare, nel caso in esame, di integrazione perché questo sarebbe piuttosto un problema di interpretazione del contratto.

Si aggiunge anche che un problema di vera integrazione ad opera dei principi di buona fede e correttezza si porrebbe solo in presenza di lacune (vuoti) o ambiguità (espressioni intrinsecamente non chiare). Nel caso di specie, invece, secondo la Cassazione, le parti si sono espresse esplicitamente e chiaramente: si è detto conseguenze fiscali in capo alla persona del Gallico. Pertanto, di fronte ad un'espressione così netta e specifica, quindi, non ci sarebbe nessuno spazio per un'integrazione (o interpretazione) di buona fede che vada ad aggiungere altri soggetti, altri rapporti, rispetto a ciò che è stato pattuito.

In base a questo ragionamento, quindi, la Cassazione arriva a dire che, nell'ipotesi in esame, non si pone neppure un problema di integrazione di buona fede perché, secondo questa impostazione, di fronte ad una lettera chiara non c'è bisogno andare ad integrare. In questi casi, ci si deve limitare a rispettare quanto previsto e voluto dalle parti contrattuali, senza ammettere un'ulteriore vicenda integrativa.

Il ricorso viene, perciò, rigettato con la conseguenza che il carico fiscale rimane totalmente a carico della vedova.